



Misure urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti

D.L. 3/2015 / A.C. 2844

Dossier n° 110 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
25 febbraio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2844
D.L.	3/2015
Titolo:	Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Numero di articoli:	9
Date:	
emanazione:	24 gennaio 2015
pubblicazione in G.U.:	24 gennaio 2015
presentazione:	26 gennaio 2015
assegnazione:	26 gennaio 2015
scadenza:	25 marzo 2015
Commissioni competenti:	VI Finanze, X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

L'**articolo 1** reca un intervento di **ristrutturazione delle banche popolari**, prevedendo, tra l'altro:

- l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di **trasformazione in società per azioni** delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
- la disciplina delle **vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni)** che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una **disciplina uniforme per tutte le banche popolari**, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;
- l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di **emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto**;
- l'allentamento dei vincoli sulla **nomina degli organi di governo societario**, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari;
- l'introduzione di **limiti al voto capitaro**, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di **portabilità dei conti di pagamento**.

In particolare, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di **trasferimento di un conto di pagamento, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità** a carico del cliente, entro i **termini predefiniti** dalla [Direttiva n. 2014/92/UE](#). In caso di **mancato rispetto dei termini**, si prevede che il **cliente sia risarcito per il ritardo**, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. Sono infine introdotti ulteriori adempimenti di **trasparenza informativa** da fornire alla clientela.

L'**articolo 3** attribuisce alla **SACE S.p.A.** la competenza a **svolgere l'attività creditizia**, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali.

L'**articolo 4** introduce la definizione di **piccole e medie imprese innovative**, che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *startup* innovative dalla legislazione vigente. L'articolo interviene inoltre sull'ambito di applicazione della normativa sulle **startup innovative**, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti.

L'**articolo 5** modifica la disciplina del **regime opzionale di tassazione agevolata** nella misura del **50 per cento dei redditi** derivanti **dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno**, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. **patent box**), introdotta dalla legge di stabilità 2015. In primo luogo i **marchi commerciali** sono **inclusi** tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Viene inoltre **ampliato il campo di applicazione** oggettiva del *patent box*, includendo, entro limiti prestabiliti, le **attività** di valorizzazione della proprietà intellettuale **gestite e sviluppate in outsourcing e con le società del gruppo**.

I **commi 2 e 3** affidano alla **Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT** compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.

L'**articolo 6** estende il **regime di esenzione della ritenuta alla fonte** del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli **investitori istituzionali esteri** costituiti in Paesi inseriti nella *white list* (articolo 6, comma 1, lett. *b*), del [D.Lgs. n. 239 del 1996](#)) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.

L'**articolo 7** dispone che il Governo promuova l'istituzione di una **Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese** con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da **adeguate prospettive industriali e di mercato**.

L'**articolo 8** modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. **nuova legge Sabatini**).

La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge di conversione in titolo, presentato in prima lettura alla Camera, è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, mentre non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**); manca altresì la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sulla disciplina delle banche popolari recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è intervenuto, in tempi recenti, il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il cui articolo 23-*quater* ha modificato, in particolare, gli articoli 30, 126-*bis*, 147-*ter* e 150-*bis*.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto legge fa riferimento, nelle premesse, alla necessità ed urgenza di avviare il processo di adeguamento al sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei consumatori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione del sistema produttivo; nonché alla necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte a favorire l'incremento degli investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori istituzionali esteri, nonché favorire lo sviluppo del credito per l'export.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Gli articoli 1, 2 e 3 sono riconducibili alle materie *moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza*, di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 Cost.

Gli articoli 4, 7 e 8 sono riconducibili alle materie *ordinamento civile* di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera l), dell'articolo 117 Cost, nonché *tutela della concorrenza* di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 Cost.

Gli articoli 5 e 6 sono riconducibili alle materie *sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza*, di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 Cost.

Rispetto degli altri principi costituzionali

I **commi 2 e 3 dell'articolo 5**, affidano alla **Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT** compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.

In particolare, il **comma 2** amplia i compiti della **Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia** attribuendo alle stessa le funzioni relative:

a) alla **sistematizzazione** a scopi informativi e di vendita dei **risultati della ricerca scientifica e tecnologica** svolta negli **enti pubblici di ricerca**, delle competenze scientifico-tecnologiche e delle infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;

b) all'istituzione di un **sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati** da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;

c) alla creazione di un tramite tra le imprese per lo **scambio di informazioni** e per la **costituzione di reti tecnologiche o di ricerca** tra esse.

Ai sensi del **comma 3**, gli **enti pubblici di ricerca** sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte.

Per parte sua, la Fondazione è tenuta a distribuire i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, **agli enti pubblici che le abbiano conferito mandato per la vendita o la cessione.**

Con riguardo alla nuova funzione relativa alla gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università, occorrerebbe chiarire, anche con riguardo all'autonomia costituzionalmente garantita alle università, se si tratti di una funzione attribuita in esclusiva all'IIT ovvero se sia rimessa ai singoli enti la scelta se gestire direttamente la commercializzazione dei propri brevetti oppure di conferire mandato all'IIT.

cost110	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi - Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze
	Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.